

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2026, n. 10-2734

Legge regionale n. 23/2004, articoli 4 e 6. Proroga del "Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", di cui alla D.G.R. n. 20-4753 del 11 marzo 2022, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 20-2119 del 29 dicembre 2025. Risorse pari ad euro 3.802.027,28.



Seduta N° 170

Adunanza 26 GIUGNO 2026

Il giorno 26 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 10-2734/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/2004, articoli 4 e 6. Proroga del "Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", di cui alla D.G.R. n. 20-4753 del 11 marzo 2022, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 20-2119 del 29 dicembre 2025. Risorse pari ad euro 3.802.027,28.

A relazione di: Tronzano

Premesso che la legge regionale n. 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione":

- all'articolo 2, individua, nelle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, i destinatari degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;
- all'articolo 4, prevede la tipologia degli incentivi finalizzati alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti, l'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività nonché per la concessione di contributi in conto capitale;
- all'articolo 6, sancisce che in conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi finalizzato a definire l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4, le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili, le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande, le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei

benefici già concessi e le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi;

- al medesimo articolo 6, comma 4, prevede che il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 44/2000, è costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui alla legge regionale n. 34/1998 e che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta;
- agli articoli 9 e 10, prevede l'istituzione della Commissione regionale della Cooperazione, con l'indicazione della composizione, delle funzioni e la durata in carica.

Premesso, inoltre, che:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 20-4753 del 11 marzo 2022 ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto alle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, disciplinando le modalità per la presentazione delle relative domande;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 45-550 del 16 dicembre 2024 ha disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 23/2004, la proroga fino al 31 dicembre 2025, del suddetto “Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto alle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi.
- la deliberazione della Giunta regionale n. 20-2119 del 29 dicembre 2025 ne ha disposto l'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2026, al fine di non interrompere l'attuazione degli interventi e dare continuità alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto alle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, mediante i fondi istituiti e allocati presso il soggetto gestore.

Richiamato che in merito al “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, ex articolo 4 della citata legge regionale n. 23/2004, nel corso degli anni, sono state approvate le deliberazioni della Giunta regionale n. 12-11204 del 14 aprile 2009, n. 14-2576 del 13 settembre 2011, n. 1-8566 del 22 marzo 2019, n. 20-4753 dell'11 marzo 2022, n. 45-550 del 16 dicembre 2024 e n. 20-2119 del 29 dicembre 2025.

Dato atto che la Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore “Imprese Cooperative”, ha verificato che, alla data del 19/06/2026 il “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” ex articolo 4 della citata legge regionale n. 23/2004, come da nota trasmessa dal soggetto gestore del fondo, acquisita agli atti della Direzione medesima con prot. n. 8422 A1914A del 24/06/2026 presenta la seguente situazione:

- risultano risorse pari ad euro 2.370.641,90 di cui euro 541.629,31 per la concessione di finanziamenti/contributi in conto capitale (per l'incremento del capitale sociale) ed euro 1.829.012,59 per la concessione di contributi (contributi diversi);
- risultano risorse pari ad euro 1.431.385,38 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, (fondo rotativo per investimenti), tenuto conto anche dei rientri stimati al 31/12/2026 derivanti dai finanziamenti già erogati.

Dato atto, inoltre, che il suddetto Settore “Imprese cooperative”:

- ha attivato, come da documentazione agli atti, un tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, per definire il documento tecnico propedeutico all'elaborazione del programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, di cui alla legge regionale n. 23/2004, riferito al triennio 2027- 2029, al fine di consentire che l'azione regionale sia allineata alle priorità di sviluppo del territorio e perfettamente integrata con le sue strategie globali di competitività economica, ottimizzando l'efficacia delle risorse finanziarie;

- poiché le attività di concertazione con i citati stakeholder sono tuttora in corso sia all'interno del suddetto tavolo tecnico sia a livello politico, ha ravvisato la necessità di prevedere l'ulteriore proroga del vigente "Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", al fine di garantire senza soluzione di continuità la concessione degli incentivi a favore delle società cooperative a mutualità prevalente e dei loro consorzi.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento, per l'importo di euro 3.802.027,28 trova copertura sul "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", istituito presso il soggetto gestore, come da sua nota prot. n. 8422 A1914A del 24/06/2026 atti del citato Settore "Imprese Cooperative".

Richiamato che con il D.P.G.R. n. 34 del 31/03/2025 è stata nominata, per la XII Legislatura, la Commissione regionale della cooperazione, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 23/2004.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 23/2004, la proroga fino all'adozione del nuovo "Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione 2027-2029", e comunque non oltre il 30 novembre 2026, del "Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-4753 del 11 marzo 2022 e da ultimo prorogato, al 30 giugno 2026, con la D.G.R. n. 20-2119 del 29 dicembre 2025, per garantire, nelle more dell'approvazione del nuovo Programma, la continuità della concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto alle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, mediante le risorse, pari a euro 3.802.027,28 disponibili sul "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" istituito presso il soggetto gestore.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le suddette risorse, pari a euro 3.802.027,28 sono esclusivamente disponibili sul "Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" istituito presso il soggetto gestore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 23/2004, la proroga fino all'adozione del "Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione 2027-2029", e comunque non oltre il 30 novembre 2026, del "Programma 2022-2024 degli

interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-4753 del 11 marzo 2022 e da ultimo prorogato, al 30 giugno 2026, con la D.G.R. n. 20-2119 del 29 dicembre 2025, per garantire, nelle more dell’approvazione del nuovo Programma, la continuità della concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto alle società cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi, mediante le risorse, pari ad euro 3.802.027,28 disponibili sul “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” istituito presso il soggetto gestore;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Imprese cooperative”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.